Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ *Fanne un uso legale* Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da `http://books.google.com`

Miscell.ª Risorgimento
C 77
7

Miscell. Risorg. C. 77/7

Digitized by Google

Digitized by Google

PROGETTO

PER

LA DISTRUZIONE DEL BRIGANTAGGIO

di M. J.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

Digitized by Google

Digitized by Google

I provvedimenti finora scelti per la distruzione del brigantaggio hanno prodotto scarsi risultati, o almeno minori della comune espettativa. Le provincie meridionali ed il resto dell' Italia giustamente richiedono che abbia fine un simile flagello, ed i mezzi bisogna ritrovarli nella storia. E se quelli a cui si appigliò il Manhes sembrassero troppo feroci, ve ne sono altri suggeritici dagli stessi Borboni.

Colla esecuzione del decreto de' 30 agosto 1821 (1), non mai abrogato in queste provincie, si otterrebbe certo il desiderato scopo : nè la stampa retriva potrebbe condannare quella misura, poichè il provvedimento in parola fu preso da un Borbone, a premura della stessa Curia romana! Quel decreto, quantunque transitorio, ha rette le nostre provincie per ben quarant' anni, e specialmente se ne avvalsero contro imputati politici, ed è stato recato ad effetto sotto il breve regno dell' ultimo Borbone.

Digitized by Google

Qualche ideologo si spaventerà de' mezzi proposti accusandoli di caccia dell'uomo. Ma se i fasti de' briganti sono veri, se la di loro ferocia non è favolosa, essi non debbono annoverarsi fra gli uomini, di cui hanno le forme; ma hanno l'istinto delle belve feroci: e la belva si uccide e non si accarezza. Ed il brigante efferato che scanna donne, vecchi, fanciulli; che seppellisce uomini vivi, perde ogni diritto all' umana commiserazione. Se non si vuol dare la caccia a' briganti, si tolleri che costoro la diano a' pacifici cittadini, ed il danno arrecato da loro alla società si riguardi, senza commozione, come un male necessario! I soli bambini preferiscono l' apparenza alla realità, e riguardano come inumano il chirurgo che amputa un membro incancrenito.

Senza un sistema uniforme ed attuato simultaneamente in tutte le provincie, non si otterrà la distruzione del brigantaggio. Oltre la storia del decennio, anche quella degli ultimi due anni ci ammaestra che le misure militari, ad onta del valore e dell' abnegazione de' nostri prodi soldati, riescono inefficaci. Il risultato è in ragione de' briganti uccisi ed arrestati, e non de' dispersi. I briganti non si difendono; ma l' arte loro è quella di disperdersi sempre che si trovano a fronte di forza maggiore od eguale.

Se si lascia salva la vita al brigante e si potrà costringere a presentarsi, si raggiungerà così l' intento civile con quello del trionfo della giustizia, e la società sarà purgata da un funesto male. Questo còmpito non potrà ottenersi se non offrendo con una mano al bri-

Digitized by Google

gante salva la vita, e coll'altra mostrandogli la spada della legge, che gli sta come quella di Damocle sospesa di continuo sul suo capo. Per conciliare i due principii tanto sacri, in un novello divisamento di legge si sono apportati al decreto in parola le seguenti modifiche:

Pei reati previsti nell'ultimo alinea dell'articolo 4 del su citato decreto, la pena di morte potrà essere diminuita di uno a due gradi (articolo 3°); delle Commissioni per le redazioni delle liste di fuorbando fanno parte due Consiglieri provinciali (articolo 4°); resta vietata la uccisione dei fuorbanditi (articolo 5°); l'amnistia è accordata a' malviventi senza limitazione di tempo (articolo 7°); il benefizio della presentazione estesa a' fuorbanditi, anche senza limitazione di tempo, e con minorazione di pena (articolo 8°).

Ma tutte tali agevolazioni, e la salvezza della vita concessa in ogni caso a' briganti, se facilita la di loro presentazione, essi vi si appiglieranno, come unica àncora di salvezza, ove si persuaderanno che non hanno altro scampo. L'impunità accordata al brigante che arresta il suo complice (articolo 7°) indurrà il germe della distruzione nella stessa organizzazione del brigantaggio; il premio di tremila lire promesse a' catturanti (articolo 6°) ingenererà la diffidenza fra' briganti ed i loro manutengoli e le loro spie. Quanto più vistosi saranno i premii, tanto più numerose saranno le presentazioni dei briganti, e quindi meno si spenderà. Tali premii dovranno pria venir determinati, e per far conoscere a qual prezzo ognuno rischia la vita, e per non far stabilire dei paragoni sulla importanza di ciascun servizio.

Digitized by Google

La spesa non sarebbe vistosa, poichè ammesso che niun brigante si presentasse, e che per tutti si erogasse il premio della cattura, siccome gli stessi non ascendono che a circa un migliajo, così si spenderebbero meno di tre milioni di lire; somma ben lieve per raggiungere uno scopo così importante. Questa somma non è che circa il decimo del contributo fondiario delle provincie meridionali, ed esse sole di buon grado ne sopporterebbero il peso. D'altronde finora si sono spese somme vistose per mantenere sul piede di guerra truppe colla incertezza del risultato; si potrebbe erogare invece una somma ancorchè forte, ma dopo ottenuto il desiderato effetto.

De' provvedimenti preventivi (articoli 10°, 11° e 12°) dovranno anche adottarsi; e con qualche Carabiniere in unione delle Guardie nazionali s' impedirebbe a' briganti di proccurarsi i viveri; le comitive numerose sarebbero costrette a sparpagliarsi, e così i briganti o cadrebbero nelle mani della giustizia, o sarebbero costretti a presentarsi.

Tali provvedimenti non sono di ostacolo a tutti gli altri che il Governo credesse di dover adottare. Inoltre altri temperamenti, secondo le circostanze locali e speciali potrebbero mettersi in opra; perlustrazioni di tutte le Guardie nazionali e della truppa potrebbero, simultaneamente ed all' improvviso, ordinarsi in tutti i comuni delle provincie meridionali.

Digitized by Google

PROGETTO DI LEGGE

—

1° Il decreto de' 30 agosto 1821 sarà messo in esecuzione colle seguenti modifiche.

2° I Consigli di guerra, invece delle Corti marziali, giudicheranno in ognuna delle provincie meridionali de' reati contemplati nel su citato decreto, co' modi e forme stabilite nello stesso.

3° Pei reati previsti nell' ultimo alinea dell' articolo 4, la pena di morte potrà essere diminuita di uno a due gradi.

4° La Commissione, di cui è parola nello articolo 5, sarà composta dal Prefetto, dal Comandante della provincia, dal Procuratore del re presso il Tribunale circondariale del Capoluogo, e da due Consiglieri provinciali scelti dal Ministro dell' Interno.

5° La uccisione de' fuorbanditi, permessa coll' articolo 8, è vietata; ma coloro che concorreranno allo arresto dei medesimi, potranno far uso delle armi per resistenza anche presunta.

6° Il premio stabilito coll' articolo 9, sarà di lire cinquecento a favore di chiunque darà indicazioni, che riuscissero efficaci, per lo arresto di un componente delle compagnie armate, sia o pur no segnato nelle liste di fuorbando: chiunque poi arresterà uno di tali componenti, sia o pur no segnato nelle liste di fuorbando, ed ancorchè lo uccidesse nel conflitto, avrà un premio

Digitized by Google

di duemila e cinquecento lire. I premii anzidetti saranno raddoppiati ove lo arresto riguardasse un capo.

Tali premii saranno proporzionati al numero dei componenti delle compagnie armate arrestati, o uccisi nel conflitto. La Commissione provinciale diffinirà i premii, e li libererà immantinenti a favore di coloro che avranno cooperato all' arresto.

7° L' amnistia che godranno i malviventi in forza dell' articolo 10, sarà estesa, senza limitazione di tempo, non solo per la uccisione, ma anche per lo arresto di qualunque componente delle comitive armate, ancorchè non segnato nella lista di fuorbando. La uccisione però potrà aver luogo contro il solo fuorbandito, e negli stretti sensi del summentovato articolo 5°.

Il malvivente per profittare di detto beneficio dovrà presentarsi; esso godrà l' amnistia, e sarà soltanto, a sua scelta, o esiliato perpetuamente dal regno, o pure confinato su di un isola, ove riceverà un sussidio di mezza lira al giorno.

8° Il termine fissato per la presentazione degli scorridori di campagna, a norma degli articoli 11 e 12, sarà esteso ad un mese: coloro che si presenteranno spontaneamente saranno giudicati da'Tribunali ordinarii, e la pena che ad essi spetterà sarà diminuita di un grado. Coloro poi che si presenteranno dopo tale termine avranno soltanto salva la vita.

Gli scorridori di campagna segnati nelle liste di fuorbando godranno anche il beneficio di questo articolo.

9° Le funzioni di Commessario del re sono in ogni

Digitized by Google

provincia affidate ai rispettivi Prefetti. I membri de'Consigli di guerra saranno però nominati con decreto reale.

10° Niuno potrà portare commestibili, vini, o liquori fuori l'abitato senza una bolletta in istampa, indicante il nome di colui che li trasporta, la strada da percorrersi, la quantità dei viveri, e la loro destinazione.

Un probo cittadino, sia o pur no funzionario pubblico, scelto dal Prefetto negherà o accorderà tali permessi. — Egli inoltre indicherà al Prefetto tutti gli altri provvedimenti che, per circostanze locali, influiranno alla distruzione del brigantaggio.

11° Niuno potrà conservare commestibili, vini, o liquori nelle case di campagna, ancorchè abitate.

La Commissione provinciale potrà far murare le porte delle case rurali e delle osterie, che potessero dar ricovero ai malviventi. Inoltre potrà ordinare che gli animali non si custodissero in determinati luoghi, ed anche che i proprietarii degli stessi li ritirassero negli abitati.

12° I contravventori a'due articoli precedenti andranno soggetti alla pena del carcere, la quale potrà estendersi al *maximum*. I recidivi saranno sempre condannati al *maximum*.

Napoli Marzo 1863.

Digitized by Google

Digitized by Google

(1) Napoli, 30 Agosto 1821.

FERDINANDO I. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME ec. INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO, ec. ec. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

Veduto l' editto pontificio de' 7 Luglio 1821, accompagnato da nota ministeriale del cardinal Consalvi;

Considerando che le comitive de' malviventi perseguitati energicamente nelle limitrofe provincie pontificie, andranno agevolmente a refluire nel regno;

Informati per gli rapporti che ci pervengono, dello stato attuale delle nostre provincie in proposito a' malfattori;

Volendo adottare delle misure straordinarie ed efficaci per la punizione ed esterminio di essi;

Sulla proposizione del Direttore della real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo risoluto di *decretare*, e *decretiamo* quanto siegue:

1. Saranno senza indugio nominate ed istallate ne' nostri reali dominj al di qua del Faro quattro Corti marziali; una per le provincie di Napoli, Salerno ed Avellino; l' altra per Terra di lavoro, pe' tre Abruzzi e per Campobasso; la terza per Basilicata, Capitanata, Trani e Lecce; la quarta per le tre Calabrie.

La nomina di esse verrà fatta da' rispettivi commessarj del Re, de' quali è parola nell' articolo 15, e cadrà in persone che richiamino la lor fiducia e soddisfazione.

2. Le Corti marziali, delle quali è parola nell' articolo precedente, saranno composte da sei uffiziali militari, cinque de' quali, compreso il presidente, saranno giudici, e l' altro sarà relatore, ed eserciterà le funzioni di pubblico ministero.

La presidenza spetterà all' uffiziale di grado superiore.

3. Le Corti suddette procederanno in guisa de' Consigli mi-

Digitized by Google

litari subitanei; e conchiuderanno alla maggioranza assoluta de' voti. Le decisioni di esse, rimosso qualunque richiamo, saranno eseguite dentro ventiquattr' ore.

4. Le Corti medesime puniranno di morte tutti quelli che in comitiva armata in numero non minore di tre individui, uno almeno de' quali sia portatore d' armi proprie, incederanno per la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura;

que' che scientemente e volontariamente ricetteranno le comitive armate, gl' individui che le compongono, e gl' iscritti sulle liste di cui è parola nell' articolo 5;

quelli infine che scientemente e volontariamente somministreranno ad essi ajuti, viveri, armi, munizioni, o che con essi stessi manterranno corrispondenza.

5. Una Commessione composta dell' Intendente della provincia, del procuratore generale presso la gran Corte criminale, e del comandante militare della provincia medesima, formerà in ciascun mese delle liste, nelle quali iscriverà i capibanda, non meno che gl' individui che in comitiva armata scorrono la campagna, commettendo misfatti o delitti di qualunque natura.

Tali liste saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia.

6. Seguita siffatta pubblicazione, i congiunti o gli amici degl' individui iscritti nelle liste, fra otto giorni potranno presentare alla Commessione indicata nell' articolo precedente le scuse dell' assenza del colpevole. La Commessione trovandole giuste, farà cancellare dalle liste il nome della persona iscritta: in contrario le rigetterà, e farà un verbale di rigetto.

7. Scorso il termine di otto giorni fissato nell' articolo precedente, la Commessione farà defiggere le liste, e le riformerà, detraendo da esse i nomi di coloro, le scuse dei quali sieno state ammesse. Le liste riformate saranno chiamate *liste di fuorbando;* saranno subito pubblicate in tutti i comuni della provincia; ed i capi e gl' individui delle comitive armate in quelle descritti, saranno di dritto considerati come *fuorbanditi.*

Digitized by Google

8. Per effetto del fuorbando, potranno essi non solamente dalla forza pubblica, ma da qualunque altro essere uccisi.

9. Chi arresterà uno de' capi della comitiva, avrà, per questo servizio renduto allo Stato, un premio di ducati dugento.

Chi ucciderà uno de' capi delle comitive suddette, avrà un premio di ducati cento.

Se l' arresto o la uccisione non riguardi i capi, ma altri individui della comitiva armata, il premio di sopra stabilito sarà ridotto alla metà.

Questo premio avrà luogo ancorchè l' arresto o la uccisione sia eseguita dalla forza pubblica.

La Corte marziale, dietro accurato esame, dichiarerà la qualità di capo di comitiva e diffinirà la somma del premio da liberarsi.

10. Il malvivente che dentro un mese, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, uccida un altro malvivente compreso nelle liste, godrà un' amnistia.

Uno, due o tre malviventi che uccidano il capobanda, godranno di un' amnistia e del premio.

Il capobanda che uccida tre malviventi, godrà ancor egli di un' amnistia.

11. Gli attuali scorridori di campagna non ancora iscritti nelle liste, ancorchè capi di comitiva, se dentro quindici giorni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto, si presenteranno spontaneamente nel carcere, saranno giudicati in merito dalle gran Corti speciali col rito e colle leggi veglianti.

Il giudizio di esse, sia in linea di competenza, sia in merito, non sarà soggetto in alcun caso a ricorso presso la Corte suprema di giustizia.

12. Gli scorridori di campagna iscritti nelle liste di fuorbando potranno entro quindici giorni, dal dì della pubblicazione delle medesime, presentarsi spontaneamente innanzi le Corti marziali, e costituirsi in prigione a discrezione, contando unicamente sulla clemenza sovrana.

13. Il fuorbandito, che cadrà vivo in potere della giustizia,

Digitized by Google

sarà giudicato dalla Corte marziale sul solo costituto e sulla sola prova dell' identità della persona.

14. Le autorità locali, i sindaci, i sottintendenti, i giudici istruttori nel fare i rapporti delle comitive che sorgono ne' rispettivi circondarj, accompagneranno questi rapporti con un processo verbale, descrivendo il nome, il cognome e la patria di ciascun facinoroso, il giorno approssimativamente in cui si è egli dato alla scorreria, il tempo che vi si è trattenuto, e la pruova che se ne abbia.

15. In ognuno de' quattro ripartimenti indicati nell' articolo primo vi sarà un commessario del Re. Questi (prescindendo dalle altre attribuzioni che gli accorderemo) avrà quelle d' invigilare, dirigere e soprantendere le Corti marziali.

Potrà chiamarle precisamente ove il bisogno del suo ripartimento lo esiga.

È nominato per le provincie di Napoli e de' due Principati il Maresciallo *Salluzzi*; per Terra di lavoro, Abruzzi e Campobasso il Maresciallo *Mari*; per Basilicata, Capitanata, Trani e Lecce il Maresciallo *Roth*; per le tre Calabrie il Maresciallo *Pastore*.

16. In caso di malattia, o d' impedimento legittimo di uno de' membri della Corte marziale il commessario del Re nominerà colui che deve rimpiazzarlo.

17. Lo stesso commessario rimetterà alla Segreteria di Stato di grazia e giustizia le decisioni delle Corti marziali; e se lo giudicherà opportuno, le accompagnerà colle sue osservazioni.

18. Le decisioni suddette saranno per transunto rese pubbliche colle stampe.

19. Il commessario del Re manifesterà al Governo tutti que' funzionarj, siano giudiziarj, siano amministrativi, i quali si distingueranno in esattezza ed in zelo su di materia così importante, e contribuiranno efficacemente all' esterminio de' malfattori.

Il Governo prenderà in considerazione i distinti servigj de' funzionarj suddetti.

Il commessario del Re manifesterà egualmente il nome di quelli

Digitized by Google

che si fossero mostrati inesatti nell' adempimento de' loro doveri; ed a seconda de' casi provocherà con suo rapporto motivato le superiori disposizioni.

20. I procuratori generali presso le gran Corti criminali metteranno tutta la cura onde le indagini relative alla materia di cui è parola in questo decreto, siano raccolte con esattezza, e disbrigate con sollecitudine e con preferenza. Passeranno in conseguenza severi uffizj a' giudici istruttori, a' giudici regj incaricati delle istruzioni, ed a chiunque altro convenga.

21. Gl' Intendenti, i procuratori generali, i giudici regj, ed anche i sottintendenti, a' rapporti soliti avranno l' obbligo di aggiungere un altro pel commessario del Re, per quanto concerne la sua commessione.

22. Queste disposizioni transitorie saranno richiamate al cessar del bisogno.

23. Ogni altra disposizione concernente tale materia, sia in linea penale, sia in ordine al procedimento, rimane sospesa durante il vigore del presente decreto.

24. I Direttori delle nostre reali Segreterie di Stato di grazia e giustizia, di guerra, e di finanze, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

Firmato, FERDINANDO.

Il Direttore della real Segreteria di Stato di grazia e giustizia
Firmato, RAFFAELE DE GIORGIO.

Pubblicato in Napoli il dì 3 Settembre 1821.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

NAPOLI — Tip. di M. Lombardi, vico Freddo Pignasecca, 15.

902675

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google